

CITTÀ DI TORINO

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

29 maggio 2015

Convocata la Giunta presieduta dal Sindaco Piero Franco Rodolfo FASSINO sono presenti, oltre il Vicesindaco Elide TISI, gli Assessori:

Maurizio BRACCIALARGHE
Stefano GALLO
Enzo LAVOLTA

Claudio LUBATTI
Gianguido PASSONI

Assenti per giustificati motivi gli Assessori: Ilda CURTI - Stefano LO RUSSO - Domenico MANGONE - Mariagrazia PELLERINO - Giuliana TEDESCO.

Con l'assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO.

OGGETTO: STADIO OLIMPICO. UTILIZZO A TITOLO ONEROSO PER REALIZZAZIONE GRANDI CONCERTI. SUPERAMENTO AL LIMITE EMISSIONE SONORA. APPROVAZIONE.

Proposta dell'Assessore Gallo
di concerto con l'Assessore Lavolta.

La Città ha affermato negli ultimi anni un'ottima capacità di attrarre e realizzare eventi sportivi, culturali e d'intrattenimento. Le politiche pubbliche avviate tendono al richiamo di grandi manifestazioni e alla promozione dell'immagine cittadina. Gli obiettivi sono quelli di promuovere manifestazioni che possono avere una ricaduta dal punto di vista mediatico e di massimizzare l'utilizzo dei grandi impianti sportivi di proprietà della Città per aumentare i ricavi d'esercizio.

Negli ultimi anni lo Stadio Olimpico è stato teatro di alcuni grandi concerti e in special modo nello scorso biennio ha visto la realizzazione di numerosi eventi che hanno riscosso un incredibile successo di pubblico; a fronte dell'esperienza passata è indispensabile continuare in una strategia di attrazione delle grandi manifestazioni favorendola attraverso una politica tariffaria adeguata e concorrenziale rispetto alle grandi città del Nord d'Italia.

In tal senso è pervenuta dalla società Set Up Live una richiesta (prot n. 2262/4/80/7 dell'11 maggio 2015), che si allega al presente provvedimento (**all. 1**) per l'utilizzo dell'impianto Stadio Olimpico per il periodo dal 1° giugno al 1° luglio 2015 per due eventi musicali, nonchè per le relative operazioni di allestimento e disallestimento, capaci di attrarre pubblici diversi provenienti da diverse regioni italiane: il primo di Tiziano Ferro previsto nella serata del 20 giugno p.v. e il secondo di Vasco Rossi in programma nelle serate del 27 e 28 giugno p.v.

Vista l'importanza che tali eventi musicali assumono a livello nazionale ed internazionale in termini di immagine e di introito per l'Amministrazione Comunale, la Città ritiene di accogliere favorevolmente la richiesta, concedendo a titolo oneroso lo Stadio Olimpico. Tenuto conto della deliberazione del Consiglio Comunale del 28 luglio 2014 (mecc 2014 03049/024), esecutiva dall'11 agosto 2014, relativa alla regolamentazione delle tariffe da adottare per l'uso degli impianti sportivi, con la quale si è provveduto a stabilire le tariffe attualmente in vigore, è confermato che per i concerti programmati per il 20 giugno e il 27 giugno 2015 l'organizzatore debba corrispondere alla Città di Torino un importo di Euro 2,00 per ciascuno spettatore pagante, con il versamento anticipato rispetto alla data del concerto di un importo minimo garantito di Euro 70.000,00 (IVA compresa al 22%).

In considerazione, invece, di quanto disposto dalla deliberazione suddetta ("Tenendo fermo l'importo suddetto potranno essere adottate con deliberazione della Giunta Comunale tariffe differenziate tenendo conto del numero di concerti proposto da ciascun organizzatore e del numero degli spettatori previsto per ogni singolo spettacolo"), e tenuto conto della programmazione di una seconda giornata di concerto dell'artista Vasco Rossi, si ritiene che l'importo per il concerto del 28 giugno 2015 debba essere determinato in Euro 1,20 a spettatore con il versamento anticipato rispetto alla data del concerto di un importo minimo garantito di Euro 40.000,00 (IVA compresa al 22%), corrispondendo in questo senso alla richiesta

presentata dalla Società Set - Up Live S.r.l. con lettera inviata in data 25 maggio 2015 (prot. n. 2557 – 4/80/7) ed alla luce delle indicazioni contenute nella comunicazione stessa, che si allega in copia al presente provvedimento (all. 2)

La definizione nella misura sopra indicata del corrispettivo dovuto alla Città per l'assegnazione dello Stadio Olimpico per la seconda serata di concerto dell'artista Vasco Rossi (replica programmata per la serata del 28 giugno 2015) presuppone, alla luce di quanto detto, l'approvazione con il presente provvedimento una riduzione non soltanto della tariffa da moltiplicarsi per il numero degli spettatori paganti (da Euro 2,00 a Euro 1,20), ma anche dell'importo minimo garantito a favore della Città (da Euro 70.000,00 a Euro 40.000,00).

Tale riduzione, che parrebbe in contraddizione con il disposto della citata deliberazione del Consiglio Comunale (“Tenendo fermo l'importo suddetto, ...”), in realtà costituisce un adattamento applicativo di tale disposto a fronte di un elemento di evidente contraddittorietà insito nel tenore letterale della sua stessa formulazione, alla luce delle argomentazioni che si sviluppano nelle note seguenti.

Il disposto in argomento, la cui *ratio* è da individuarsi nell'opportunità, a fini di promozione dell'uso dello Stadio Olimpico di Torino per la realizzazione di grandi eventi artistici, di prevedere tariffe d'uso dello Stadio stesso per lo svolgimento di concerti che siano differenziate a seconda delle caratteristiche dei singoli eventi in programma (in rapporto al numero di spettacoli previsti ed al numero di spettatori previsti per ogni singolo spettacolo), in realtà non può trovare efficace applicazione se si intende che con deliberazione della Giunta Comunale possa essere approvata, in presenza delle condizioni sopra indicate, una riduzione soltanto della tariffa massima “a spettatore” e non anche dell'importo minimo garantito.

Se, infatti, in relazione alla programmazione di una serie di concerti realizzati da un unico artista ed articolati su più giornate, fosse approvata con deliberazione di Giunta Comunale unicamente una riduzione della tariffa a carico dell'organizzatore da moltiplicarsi per il numero di spettatori paganti, e non anche una riduzione dell'importo minimo garantito a favore della Città, tale riduzione risulterebbe quasi sempre inefficace. Con il disposto deliberativo in argomento si è inteso, infatti, prefigurare la facoltà da parte della Giunta Comunale di approvare importi tariffari ridotti a fronte della previsione, ad esempio per spettacoli in replica nella programmazione dei concerti di un singolo artista, di un numero di spettatori inferiore previsto per le repliche stesse rispetto a quello previsto per il primo concerto. Tuttavia, in considerazione della capienza massima dello Stadio per concerti (circa 40.000 spettatori) e del fatto che raramente il numero degli spettatori supera 35.000, proprio nei casi in cui il numero degli spettatori previsto è inferiore a 35.000 una riduzione della tariffa pro capite risulterebbe inefficace a vantaggio degli organizzatori degli eventi, poiché l'importo minimo garantito del corrispettivo a favore della Città resterebbe comunque pari a Euro 70.000,00 ed in tale circostanza una riduzione anche significativa della tariffa da moltiplicarsi per il numero degli spettatori non avrebbe nessun effetto, fermo restando l'obbligo per l'organizzatore degli eventi di corrispondere quell'importo.

Alla luce di quanto sopra illustrato, la necessità di dare luogo ad un'applicazione ragionevole ed equilibrata del citato disposto della deliberazione induce a ritenere che la riduzione cui fa riferimento il disposto della sopra richiamata deliberazione del Consiglio Comunale (mecc. 2014 03049/024) del 28 luglio 2014 debba intendersi come applicabile in relazione non soltanto alla tariffa da corrispondersi a favore della Città per ogni spettatore pagante, ma anche alla quantificazione dell'importo minimo garantito.

In questo senso, tra l'altro, la V Commissione Consiliare Permanente ha recepito le indicazioni fornite in merito all'argomento dall'Assessore allo Sport e al Tempo Libero, che ha illustrato le finalità di promozione dello Stadio Olimpico in qualità di sede di grandi eventi musicali, anche allo scopo di favorire la crescita delle attività turistiche e commerciali collegate alla programmazione dei concerti, cui è collegata l'opportunità per la Città di individuare e definire tariffe differenziate di assegnazione in uso dello Stadio stesso in occasione della proposta di più spettacoli per lo stesso artista o gruppo musicale.

Una riduzione sia della tariffa da corrispondersi per ogni spettatore pagante, sia dell'importo minimo garantito a favore della Città in presenza della programmazione di concerti di un unico artista articolati su più giornate successive rappresenta, inoltre, soluzione conforme a quella già adottata per i concerti svoltisi presso lo Stadio Olimpico nell'anno 2013, secondo quanto disposto con la deliberazione della Giunta Comunale (mecc. 2013 02291/010), approvata il 21 maggio 2013 ed esecutiva dal 4 giugno 2013.

Per le esibizioni musicali, in riferimento ai dati presenti sui bordereau che dovranno essere presentati alla Città, gli organizzatori dovranno versare gli importi eccedenti il minimo garantito entro 30 giorni dal termine di ogni evento realizzato. Nel caso in cui ciascun evento musicale fosse annullato per qualsiasi causa e motivo non dipendente dall'Amministrazione Comunale, alla stessa spetterà la metà dell'importo stabilito per ogni concerto.

Gli organizzatori, a garanzia degli obblighi contrattuali assunti, anticipatamente alla consegna dell'impianto, dovranno versare l'importo minimo garantito per ciascuna serata di concerto.

L'organizzatore sarà obbligato a stipulare con primaria società assicuratrice una copertura della propria responsabilità civile verso terzi e verso prestatori di lavoro (RCTO), con un massimale di Euro 10.000.000,00 (RCT) con il limite di Euro 1.500.000,00 per ogni prestatore di lavoro infortunato, atta a coprire i danni subiti da terzi, ivi compresa la Città di Torino e i suoi amministratori e dipendenti e con le precisazioni ed estensioni previste nello Schema di Convenzione allegato, per ciascun evento previsto per il periodo di validità del presente accordo.

In riferimento all'eventuale rifacimento del manto erboso derivante da possibili danni, gli organizzatori dovranno versare idonea cauzione in valori (contanti o assegno circolare) o presentare idonea polizza fidejussoria/fideiussione bancaria per l'importo complessivo di Euro 180.072,00 (al lordo delle ritenute di legge). La cauzione sarà svincolata o la polizza sarà estinta al momento dell'ultimazione dei lavori di rifacimento fatti constare da apposito verbale

di fine lavori, restando inteso che lo svincolo da parte della Città, su richiesta del contraente, sarà effettuato solo a fine lavori in assenza di contestazioni. Copia delle polizze di cui sopra, stipulate con primaria compagnia, dovranno essere consegnate al concedente prima dell'inizio della manifestazione.

La Società richiedente Set Up Live S.r.L., assegnataria dell'impianto, dovrà dichiarare di essere a conoscenza della configurazione, delle caratteristiche dello Stadio, delle obbligazioni previste dal certificato di agibilità, nonché delle prescrizioni delle autorità competenti, ivi compresa quella relativa al presidio sanitario e dei Vigili del Fuoco. L'impianto non potrà essere occupato o utilizzato per scopi non pertinenti alla realizzazione dell'evento o asservito a fini diversi dalla sua destinazione d'uso, e non potrà essere ceduto a terzi. Ciascun organizzatore dovrà riservare una zona per i portatori di handicap eventualmente dotata di apposite pedane.

Per quanto concerne le spese relative alle utenze e al rifacimento del manto erboso, la Società organizzatrice dovrà accordarsi con il Torino F.C.. Tutte le altre spese, comprese quelle per le pulizie post-evento, saranno a carico dell'Assegnatario.

All'interno dell'impianto i bar e i servizi complementari al concerto potranno essere gestiti dall'utilizzatore e la pubblicità potrà essere effettuata previa intesa con la Città e con il nulla osta della Direzione di Staff Tributi, Catasto e Suolo Pubblico.

Tutti i rapporti tra la Città e la Società anzidetta saranno regolati interamente da apposita convenzione, il cui schema è allegato al presente provvedimento (**all. 3**).

L'art. 14, comma 1, comma 2 e comma 6, del Regolamento Comunale per la tutela dall'inquinamento acustico prevede che lo svolgimento di manifestazioni temporanee rumorose, in deroga al rispetto dei limiti sonori vigenti, possa essere autorizzato dalle ore 9,00 alle ore 24,00, in ogni sito non compreso nell'elenco di cui all'allegato B, per un massimo di 7 giorni complessivi nell'arco dell'anno solare ed inoltre che le manifestazioni per le quali è previsto il superamento dei limiti vigenti per le sorgenti sonore per più di 10 giorni complessivi debbano organizzare il proprio calendario in modo che tale superamento riguardi al massimo 2 giorni a settimana.

L'art. 14, comma 7, del citato Regolamento per la tutela dall'inquinamento acustico recita: "il superamento dei limiti vigenti per le sorgenti sonore con orari o durata difformi da quanto stabilito nel presente articolo può essere autorizzato previa deliberazione della Giunta Comunale che esprima parere favorevole sulla base di documentate motivazioni di carattere artistico e socioculturale o comunque di interesse pubblico ed indichi gli orari e la durata che si ritengono autorizzabili".

L'art. 15, comma 1, del Regolamento prevede che, per lo svolgimento di manifestazioni temporanee rumorose, il limite massimo di immissione sonora autorizzabile in deroga sia di 70 dB(A) su 30 minuti.

L'art. 15, comma 4, del Regolamento stesso prevede che il limite di immissione sonora pari a 70 dB(A) su 30 minuti possa essere elevato fino ad 80 dB(A) su 30 minuti per un

massimo di 5 giorni per ogni sito, anche non consecutivi, nell'arco dell'anno solare, previa deliberazione della Giunta Comunale che esprima parere favorevole sulla base di documentate motivazioni di carattere artistico e socioculturale o comunque di interesse pubblico.

Tenuto conto del fatto che i concerti prevedono brani con punte di emissione al 100% della pressione sonora totale dell'impianto di diffusione sonora utilizzato, e che pertanto vi potranno essere occasionali superamenti del limite di immissione sonora pari a 70 dB(A) su 30 minuti presso i più vicini recettori, si esprime il proprio parere favorevole, ai sensi dell'art. 15, comma 4 del citato Regolamento, al superamento dei limiti vigenti per le sorgenti sonore sino alle ore 23.45 dei giorni 17, 19, 20, 27 e 28 giugno (per le prove strumentali e i concerti indicati nella nota del 28 maggio 2015 prot. n. 2658 - 4/80/7 allegata al presente provvedimento - **all. 4**) con i limiti di immissione sonora che possono essere elevati sino ad un massimo di 80 dB(A) su 30 minuti presso i più vicini recettori.

Si dà atto che non ricorrono, per il presente provvedimento, i presupposti per la valutazione di impatto economico (VIE – **all. 5**).

Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA COMUNALE

Visto che ai sensi dell'art. 48 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, la Giunta compie tutti gli atti rientranti, ai sensi dell'art. 107, commi 1 e 2 del medesimo Testo Unico, nelle funzioni degli organi di governo che non siano riservati dalla Legge al Consiglio Comunale e che non ricadano nelle competenze, previste dalle leggi o dallo Statuto, del Sindaco o degli organi di decentramento;

Dato atto che i pareri di cui all'art. 49 del suddetto Testo Unico sono:
favorevole sulla regolarità tecnica;
favorevole sulla regolarità contabile;

Visto l'art. 6 della Legge 26 ottobre 1995, n. 447;

Visto l'art. 9 della Legge Regionale 20 ottobre 2000, n. 52;

Visto il Regolamento comunale in materia di tutela dall'inquinamento acustico;

Con voti unanimi, espressi in forma palese;

DELIBERA

- 1) di approvare, per le motivazioni e con le modalità espresse in narrativa che qui integralmente si richiamano, l'assegnazione dello Stadio Olimpico alla Set-Up Live S.r.l., per il periodo dal 1° giugno al 1° luglio 2015 per la realizzazione dei concerti musicali degli artisti Tiziano Ferro previsto per il 20 giugno p.v. e Vasco Rossi per il 27 e il 28 giugno 2015, nonché per le relative operazioni di allestimento e disallestimento;
- 2) di individuare, per le motivazioni espresse in narrativa che qui integralmente si

- richiamano e tenuto conto di quanto previsto dalla deliberazione del Consiglio Comunale (mecc. 2014 03049/010) del 28 luglio 2014, esecutiva dall'11 agosto 2014, la tariffa di Euro 2,00 a spettatore pagante, con il versamento anticipato rispetto alla data di ogni singolo concerto di un importo minimo garantito di Euro 70.000,00 (IVA compresa al 22%), per il concerto dell'artista Tiziano Ferro programmato per il 20 giugno 2015 e per quello dell'artista Vasco Rossi programmato per il 27 giugno 2015; di individuare l'importo di Euro 1,20 a spettatore pagante, con il versamento anticipato rispetto alla data del concerto di un importo minimo garantito di Euro 40.000,00 (IVA compresa al 22%) per il concerto dell'artista Vasco Rossi programmato per il 28 giugno 2015;
- 3) di dare atto che per ciascun concerto, in riferimento ai dati presenti sui bordereau che dovranno essere presentati alla Città, gli organizzatori dovranno versare gli importi eccedenti il minimo garantito entro 30 giorni dal termine dell'evento realizzato, e che nel caso in cui ciascun evento musicale fosse annullato per qualsiasi causa e motivo non dipendente dall'Amministrazione Comunale, alla stessa spetterà la metà dell'importo stabilito per ogni concerto;
 - 4) di approvare lo Schema di Convenzione allegato, che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, che riporta i diritti e gli obblighi intercorrenti tra la Città e il soggetto organizzatore degli eventi di cui al precedente punto 1);
 - 5) di esprimere ai sensi dell'art. 14, comma 7 del Regolamento Comunale per la Tutela dall'Inquinamento Acustico, parere favorevole al superamento dei limiti di immissione sonora per i giorni 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 26, 27, 28 giugno 2015
 - 6) di esprimere ai sensi dell'art. 15, comma 4 del Regolamento Comunale per la Tutela dall'Inquinamento Acustico, per le motivazioni di cui alle premesse e che qui integralmente si richiamano, parere favorevole al superamento dei limiti vigenti per le sorgenti sonore sino alle ore 23.45 per i concerti dei giorni 20, 27 e 28 giugno 2015 e per le prove strumentali previste nei giorni 17 e 19 giugno 2015 con i limiti di immissione sonora che possono essere elevati sino ad un massimo di 80 dB(A) su 30 minuti presso i più vicini recettori;
 - 7) di dichiarare, attesa l'urgenza, in conformità del distinto voto palese ed unanime, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del Testo Unico approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

L'Assessore ai Servizi Civici, Sistemi
Informativi, Sport e Tempo Libero
Stefano Gallo

L'Assessore all'Ambiente,
Lavori Pubblici e Verde

Enzo Lavolta

Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica.

Il Dirigente
Area Sport e Tempo Libero
Paolo Camera

Il Dirigente
Area Ambiente
Enrico Bayma

Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile.

p. Il Direttore Finanziario
Il Dirigente Delegato
Alessandra Gaidano

Verbale n. 25 firmato in originale:

IL SINDACO
Piero Franco Rodolfo Fassino

IL SEGRETARIO GENERALE
Mauro Penasso

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE E DI ESECUTIVITÀ

La presente deliberazione:

- 1° ai sensi dell'art. 124, 1° comma, del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli EE.LL. (Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267) è pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi dal 5 giugno 2015 al 19 giugno 2015.
- 2° ai sensi dell'art. 134, 3° comma, del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli

EE.LL. (Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267) è esecutiva dal 15 giugno 2015.